



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 17/13

Dec. n. 35/13

Il giorno 15 luglio 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato in data 23 maggio 2013 dal pilota **SANINO Mario** nato a Dogliani (Cn) il 24.6.1966 ed ivi residente alla via Torino n. 54, licenziato F.M.I. con licenza n. 0003368A, avverso l'esclusione dalla classifica della 2^a prova del Campionato Italiano Major Enduro svoltasi a Firenzuola in data 12 maggio 2013, inflittagli dalla Giuria di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.13 Annesso Controlli Fonometrici. In particolare, il ricorrente, dopo aver effettuato una breve premessa in

ordine alle caratteristiche della propria moto, con la quale aveva partecipato alla predetta gara, nonché richiamato il riferimento normativo secondo il quale non avrebbe meritato la sanzione inflittagli, ha svolto una serie di considerazioni tecniche relative alle modalità che, a suo stesso avviso, avrebbero dovuto presiedere alla correttezza del limitatore RPM sul motociclo in questione. Ha, altresì, dichiarato di non aver posto in essere alcun comportamento scorretto in occasione delle predette verifiche tecniche sul proprio motociclo, chiedendo, quindi, l'annullamento della sanzione inflittagli.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Le ragioni poste a sostegno del ricorso del signor Mario SANINO e sottoposte all'attenzione di questo Giudice, non sono supportate da alcun riscontro probatorio e, pertanto, le stesse devono essere disattese. Invero, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, sono emerse delle circostanze che fanno propendere per una versione differente rispetto a quella fornita dal ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che, ai sensi dell'art. 69.8 R.M.M. 2013, *«Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara dei C.d.G., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata»*. Come è noto, secondo il disposto degli artt. 2699 e ss. cod. civ., i documenti cui è attribuita fede privilegiata e le dichiarazioni in essi contenute, fanno fede fino a querela di falso. È, pertanto, questo l'unico strumento giuridico per privare di efficacia di prova legale un documento assistito da fede privilegiata, come nel caso che occupa.

A tale proposito, il rapporto del Commissario Delegato, signora Ilenia Sartor, che comprende sia il rapporto del Commissario Tecnico, signor Sandro Cimaroli, che il rapporto del Commissario Fonometrista, signor Michelangelo Margaritelli trasmesso agli Uffici competenti della F.M.I., hanno evidenziato che il pilota Mario SANINO, odierno ricorrente e conducente il motociclo n. 54 nella gara citata, all'atto delle prove fonometriche, sia in entrata *cross test* che in sede di P.C., era stato invitato a fornire le

dovute spiegazioni in ordine ad un dispositivo (*rectius*: manopola) presente sul lato sinistro del manubrio del predetto motociclo. A siffatta richiesta, il ricorrente rispondeva, in prima battuta, a parere di questo Giudice, in maniera alquanto vaga, per poi “rettificare” la propria dichiarazione, adducendo che la manopola riscontrata dal Commissario Tecnico era un “*sistema elettronico che controllava i numeri di giri della ruota posteriore*”. Quest’ultima dichiarazione, è bene, precisarlo, non ha trovato alcun riscontro; anzi, a parere del Commissario Tecnico, la manopola *de qua* rappresentava un dispositivo “*atto a modificare il numero di giri massimo di rotazione del motore*”. Ora, *in primis*, per i motivi innanzi esposti in ordine alla fede privilegiata del relativo rapporto, non vi è motivo per dubitare di una simile definizione da parte del Commissario Tecnico coadiutore durante il controllo fonometrico e, in secondo luogo, il SANINO, nel corpo del ricorso, nell’omettere qualsivoglia riferimento al dispositivo rinvenuto sulla sua motocicletta, evitando di fornire al riguardo ogni spiegazione atta a contrastare l’assunto del Commissario verificatore, non ha dato prova delle irregolarità asseritamente perpetrate dai Commissari di Gara al momento della verifica tecnica del proprio motociclo, contrassegnato col n. 54. Anche il Commissario Fonometrista Margaritelli, inoltre, è concorde nel ritenere non solo che il ricorrente avesse operato in diverse occasioni sulla manopola approntata sul lato sinistro del manubrio del motociclo n. 54 da lui stesso condotto, ma anche che il predetto motociclo non avesse superato le verifiche tecniche cui era stato sottoposto, con la ulteriore precisazione che le verifiche effettuate su altri motocicli analoghi a quello del ricorrente avevano dato risultati ben superiori a 5-6.000 giri/minuto.

In ogni caso, la Commissione Sportiva Nazionale, alla quale è stato chiesto il dovuto parere, come avviene in occasione di tutti i ricorsi sportivi, dopo aver acquisito la documentazione ed aver svolto tutti gli opportuni accertamenti, ha avuto modo di evidenziare la assoluta correttezza dell’operato del Commissario Fonometrista, il quale ha eseguito il controllo del regime di rotazione con contagiri digitale. Quest’ultima

circostanza fa presumere, a parere di questo Giudice, un margine di errore certamente minimo, ove mai un tale margine vi fosse; di conseguenza appare caducata la teoria esposta dal ricorrente in ordine ai tempi che lui stesso avrebbe ritenuto come validi ai fini di una verifica tecnica a suo dire corretta. Del resto, come è stato rilevato dal Commissario Tecnico, effettivamente la moto del ricorrente medesimo, già ad una prima verifica, non raggiungeva il numero di giri massimo; ciò posto, è condivisibile quanto riportato dal Commissario Delegato nel proprio rapporto, cui, come in precedenza rilevato, va attribuita fede privilegiata.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti ed il parere della C.S.N.,

RIGETTA il ricorso presentato da SANINO Mario;

DISPONE, ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., incamerarsi la tassa federale versata.

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Sanino Mario;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- C.S.N.;

- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.